

IVA

Si avvicinano le scadenze per gli obblighi di garanzia dei rappresentanti fiscali

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

I soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), dotati di rappresentante fiscale in Italia, che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già iscritti all'archivio VIES, sono tenuti a prestare un'apposita garanzia entro il prossimo 13 giugno 2025.

In caso di inadempimento, l'Agenzia delle entrate comunicherà al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l'avvio della **procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto non residente**. Dalla data della comunicazione **decorrono ulteriori 60 giorni per la prestazione della garanzia**, dopodiché la partita Iva italiana del **soggetto non residente** sarà esclusa d'ufficio dalla banca dati.

I soggetti non ancora in possesso di partita Iva sono tenuti a **prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività**, nella quale viene esercitata l'opzione per l'inclusione nella banca dati VIES; invece, i **soggetti già titolari di partita Iva, ma non ancora iscritti alla banca dati**, devono prestare la garanzia preventivamente alla **richiesta di inclusione nell'archivio VIES**.

L'**obbligo di garanzia** è previsto dal [comma 7-quater, dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972](#), introdotto dall'[articolo 4, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 13/2024](#) (decreto "Accertamento").

I criteri e le modalità di rilascio della garanzia per l'iscrizione nell'archivio VIES sono stati definiti dal **D.M. 4 dicembre 2024**, mentre il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 ha stabilito le **modalità operative per la prestazione della garanzia**.

In particolare, la garanzia:

- è prestata sotto forma di **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fidejussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 1, L. 348/1982](#), in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia

delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;

- ha un **valore massimale minimo pari a 50.000,00 euro**;
- è prestata per un **periodo minimo di 36 mesi** a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale **dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente** e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata;
- deve avere il **contenuto informativo** specificato dal provvedimento n. 178713/E/2025, al quale sono allegati i *fac-simili* di **costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

Un'ulteriore garanzia è prevista dall'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), nel testo riformulato dall'[articolo 4, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 13/2024](#), per i **rappresentanti fiscali italiani di soggetti residenti in un altro Stato UE o in uno Stato extra-UE**.

I soggetti che, **alla data del 17 aprile 2015**, operano già come rappresentanti fiscali, devono presentare, **entro il 16 giugno 2025**, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. a\), b\), c\) e d\), D.M. 164/1999](#), e, ove richiesto, **un'idonea garanzia**, graduata anche in relazione al **numero di soggetti rappresentati**.

In caso di **inadempimento**, l'Agenzia delle entrate **comunica al rappresentante fiscale**, a mezzo pec o raccomandata A/R, **l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati**. Dalla data della comunicazione decorrono **ulteriori 60 giorni** per la presentazione della dichiarazione e, ove richiesto, per la **prestazione della garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale**, dopodiché viene effettuata la **cessazione d'ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati**.

La dichiarazione attestante il **possesso dei requisiti soggettivi e l'eventuale garanzia** devono essere presentate, più in generale, dai **soggetti che intendono operare come rappresentanti fiscali**.

I **criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale** previo rilascio della garanzia sono stati definiti dal D.M. 9 dicembre 2024, mentre il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 186368 del 17 aprile 2025 ha definito le **modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi** e la **prestazione della garanzia** ai fini dell'assunzione del **ruolo di rappresentante fiscale**.

La dichiarazione per l'**attestazione dei requisiti soggettivi** che deve possedere il rappresentante fiscale:

- deve essere presentata **contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati** ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale;
- deve essere presentata **presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate**

competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

- nel caso di **rappresentante fiscale diverso da persona fisica**, deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva;
- nel caso di **sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti** del rappresentante fiscale, deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva. In assenza di presentazione della dichiarazione la **partita Iva del rappresentato viene cessata d'ufficio**.

La **garanzia** per l'assunzione del **ruolo di rappresentante fiscale**:

- deve essere prestata **contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati** ai fini Iva con il quale vengono **comunicati i dati del rappresentante fiscale**;
- può essere prestata sotto forma di **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato** o sotto forma di **polizza fideiussoria** ovvero di **fideiussione bancaria** rilasciate, ai sensi dell'[articolo 1, L. 348/1982](#);
- ha **valore massimale minimo** che, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:
 - **30.000 euro** per i rappresentanti fiscali che **rappresentano da 2 a 9 soggetti**;
 - **100.000 euro** per i rappresentanti fiscali che **rappresentano da 10 a 50 soggetti**;
 - **300.000 euro** per i rappresentanti fiscali che **rappresentano da 51 a 100 soggetti**;
 - **1.000.000 euro** per i rappresentanti fiscali che **rappresentano da 101 a 1.000 soggetti**;
 - **2.000.000 euro** per i rappresentanti fiscali che **rappresentano più di 1.000 soggetti**;
- deve essere prestata **a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente** in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione provinciale;
- deve essere prestata per un **periodo non inferiore a 48 mesi** dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente;
- deve avere il **contenuto informativo** specificato dal provvedimento n. 186368/E/2025, al quale sono allegati i *fac-simili* di costituzione di **deposito vincolato in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato e di **polizza fideiussoria/fideiussione bancaria**.